

# **STATUTO DELLA FONDAZIONE LUALDI AEROSPAZIO ETS – FAGAGNA (UD)**

## **TAVOLE DELLA FONDAZIONE**

### **Parte I**

#### **Elementi identificativi dell'Ente.**

##### **Articolo 1**

###### **Denominazione e sede legale.**

1. È costituita una fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Lualdi Aerospazio - Ente del Terzo Settore" o, più brevemente, "Lualdi Aerospazio ETS" (di seguito nell'atto anche solo la Fondazione).
2. La Fondazione ha la propria sede legale in Comune di Fagagna (Udine, Italia), attualmente alla Via Marcuzzi n. 5/2.
3. La Fondazione, con delibera del proprio Organo amministrativo, può spostare la propria sede legale, purché all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

##### **Articolo 2**

###### **Caratteristiche della Fondazione.**

1. La Fondazione si auto-qualifica quale patrimonio personificato, destinato al perseguimento dello scopo di utilità sociale consistente nella promozione e nello sviluppo di una moderna e consapevole cultura del volo in atmosfera e nello spazio, e delle attività a questo collegate e connesse.
2. La Fondazione aspira al conseguimento ed al mantenimento della qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro, proponendosi essa di esercitare in via esclusiva o principale le sole attività di interesse generale individuate al successivo articolo 3 in quanto funzionali allo scopo di cui all'articolo 2, ed essendo in ogni modo esclusa, anche in via indiretta, la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma conseguiti.
4. La denominazione della Fondazione, anche nella forma abbreviata, è utilizzata negli atti e nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo impiegato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

##### **Articolo 3**

###### **Attività istituzionali della Fondazione.**

1. Fermo quanto previsto in principio al precedente articolo 2, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale (di seguito anche solo le Attività istituzionali):
  - a) promuovere, diffondere e sostenere la formazione e lo sviluppo della cultura del volo, con particolare ma non esclusivo riguardo al volo sportivo e dilettantistico, al volo determinato da ragioni di esplorazione e studio del territorio e dello spazio, da ragioni di predizione meteorologica, da ragioni di ricerca, da ragioni mediche ed emergenziali, da ragioni di protezione civile e di difesa dell'ambiente;
  - b) realizzare o sostenere progetti di formazione nei settori dell'aeronautica e dell'aerospazio, di concerto con le Università e gli Istituti superiori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, o con enti, società e consorzi che siano emanazione degli stessi o a cui gli stessi partecipino;
  - c) realizzare o sostenere attività espositive e museali finalizzate alla valorizzazione della cultura e della storia del volo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - d) realizzare o sostenere attività di recupero e conservazione del patrimonio ambientale e storico relativo al volo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) realizzare o sostenere attività di recupero e conservazione del patrimonio di archeologia industriale, per quanto collegato all'attività di progettazione e costruzione aeronautica svolta nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

f) realizzare o sostenere l'attività di recupero, restauro, conservazione, manutenzione ed esposizione di velivoli civili e militari, cimeli di volo, documenti, equipaggiamenti e strumenti di volo, aeromobili o parti di aeromobili storici o dismessi dall'esercizio volativo;

g) realizzare o sostenere attività di ricerca storica, archivistica, documentale ed archeologica avente ad oggetto eventi collegati al volo;

h) realizzare o sostenere attività di interesse turistico incentrate sul volo o a questo collegate, quali esemplificativamente manifestazioni aeree, gare e competizioni aeree, percorsi turistici di volo, museo del volo e simili;

i) realizzare o sostenere attività di protezione civile, che presuppongono o prevedono lo svolgimento di attività di volo, la disponibilità di aviosuperfici o di aeromobili, la utilizzazione della cultura del volo;

j) svolgere attività editoriali di ogni tipo, purché riguardanti una delle attività di cui alle precedenti lettere.

2. Nello svolgimento delle Attività istituzionali, la Fondazione privilegia i rapporti con le Forze Armate della Repubblica, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Associazioni combattentistiche e d'arma e gli Enti aventi competenze o interessi compatibili con quanto previsto al precedente articolo 2 ed al presente articolo 3.

#### **Articolo 4**

##### **Attività diverse della Fondazione.**

1. La Fondazione può svolgere le attività secondarie e strumentali di seguito indicate, quando esse siano funzionalmente collegate alle Attività istituzionali:

a) costituire o partecipare a società o enti di altro tipo, svolgenti attività tecniche o imprenditoriali, che si inseriscano o siano collegate alle Attività istituzionali;

b) acquistare beni immobili e mobili, anche registrati, senza limitazioni di sorta, quando essi siano destinati a servizio delle Attività istituzionali, e successivamente concedere il godimento dei medesimi, a qualsiasi titolo ammissibile in virtù delle vigenti leggi;

c) rendersi concessionaria o sub-concessionaria da parte di chi abbia titolo legittimo di concedente o subconcedente di aeroporti o aviosuperfici insistenti sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ossequio alle vigenti leggi in materia di evidenza pubblica, anche in raggruppamento temporaneo con altri soggetti di diritto;

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle Attività istituzionali, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per lo svolgimento delle Attività istituzionali;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o dei beni comunque posseduti o detenuti;

f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività – anche operative - nonché di studi specifici e consulenze;

g) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private ed a reti associative del Terzo Settore la cui attività coincida in tutto o in parte con le Attività istituzionali;

h) erogare premi e borse di studio ed altri sussidi;

i) svolgere attività di produzione e vendita di prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali aventi ad oggetto le Attività istituzionali;

j) svolgere attività di accoglienza e ristoro degli ospiti coinvolti in Attività istituzionali;

k) svolgere ogni altra attività collegata alle precedenti che sia strumentale alle Attività istituzionali, salvo il rispetto del limite di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117.

## **Articolo 5**

### **Vigilanza della Regione Autonoma**

#### **Friuli Venezia Giulia.**

1. La Fondazione è soggetta alla vigilanza ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione regionale competente, ai sensi dell'art. 46 L.R. 15/6/1993, n. 39.

## **Parte II**

### **Patrimonio**

## **Articolo 6**

### **Fondo di dotazione**

1. Il fondo di dotazione - che unitamente al fondo di gestione, costituisce il patrimonio della Fondazione -, è composto:

a) dai conferimenti di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo o successivamente, con precisa destinazione al Fondo di dotazione;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati utilizzando il fondo di dotazione o altre risorse, secondo le disposizioni del presente Statuto;

c) dalle elargizioni ed oblazioni fatte da soggetti pubblici o da privati;

d) dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il fondo di dotazione.

## **Articolo 7**

### **Fondo di gestione.**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo 6;

b) da eventuali oblazioni, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio della Fondazione;

d) da contributi dei Fondatori e di terzi, che possono essere sollecitati anche mediante raccolta di fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117;

e) dai ricavi delle Attività istituzionali e delle attività diverse.

## **Articolo 8**

### **Esercizio finanziario.**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

2. L'Organo amministrativo redige il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni contenute all'art. 13 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117 e ne fa approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

4. Unitamente al bilancio di esercizio, e quale componente del medesimo, l'Organo amministrativo redige una relazione di missione, nella quale illustra le diverse poste del documento contabile, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni destinati all'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o di avanzi di gestione o comunque di importi o utilità prelevati o sottratti al fondo di dotazione o al fondo di gestione durante tutta la vita della Fondazione.

### **Parte III**

#### **Organi della Fondazione.**

##### **Articolo 9**

#### **Organi della Fondazione.**

1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di controllo.

##### **Articolo 10**

#### **Assemblea dei Fondatori e suoi poteri.**

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Soci fondatori, come meglio generalizzati in sede di atto costitutivo e/o di atto di trasformazione, ovvero i signori Carla Lualdi e Gabriele Lualdi.

2. L'Assemblea dei Fondatori esercita le seguenti competenze:

- a) adotta le modifiche delle Tavole di Fondazione;
- b) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- c) nomina l'Organo di controllo;
- d) assume le altre delibere previste nel presente Statuto.

3. Ogni altra competenza appartiene all'Organo Amministrativo.

4. Le delibere sono adottate con la presenza ed il voto favorevole di entrambi i Soci fondatori.

5. In caso di morte di un Socio fondatore o di sua sopravvenuta incapacità, i diritti che lo Statuto attribuisce al Socio fondatore appartengono alla persona da questi designata anche a mezzo di testamento o, in mancanza, ai discendenti in linea retta, i quali entro 60 (sessanta) giorni dalla morte o dalla sopravvenuta incapacità del Socio fondatore, con comunicazione diretta all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata a.r., abbiano manifestato la volontà di esercitare detti diritti.

6. In caso di pluralità di discendenti in linea retta dallo stesso Socio fondatore, i quali abbiano manifestato nelle forme di cui al comma precedente la volontà di esercitare i diritti che le Tavole della

Fondazione attribuiscono al Socio fondatore, tali diritti saranno esercitati esclusivamente mediante un rappresentante comune.

7. In caso di mancanza, inerzia o rifiuto dei discendenti o dei soggetti designati ai sensi del precedente comma 5 da un Socio fondatore, l'esercizio dei diritti relativi si concentra in capo al Socio fondatore superstite, o ai soggetti che a questo siano in precedenza sottentrati ai sensi del precedente comma 5.

8. Nell'ipotesi in cui, nonostante l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, non sia possibile rinvenire Soci fondatori o soggetti a questi sottentrati ai sensi del comma 5, le funzioni attribuite all'Assemblea sono svolte da tre componenti indicati dall'Autorità di vigilanza, fra persone residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed aventi competenze professionali congruenti con le attività fondazionali.

## **Articolo 11**

### **Funzionamento dell'Assemblea dei Soci fondatori.**

1. L'Assemblea dei Soci fondatori si riunisce su convocazione dell'Organo amministrativo o su richiesta di un Socio fondatore, diretta all'altro Socio fondatore ed all'Organo amministrativo.

2. L'awiso di convocazione o la richiesta deve contenere il giorno e l'ora della riunione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, e deve essere spedito mediante lettera raccomandata a.r. almeno otto giorni naturali e consecutivi prima della riunione; il termine è ridotto a tre giorni in caso di convocazione urgente.

3. I lavori sono presieduti dal Socio fondatore più anziano di età, che nomina un Segretario, anche fra soggetti esterni.

## **Articolo 12**

### **Organo amministrativo e suoi poteri.**

1. L'Organo amministrativo ha natura monocratica (Amministratore unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione).

2. Fino a quando il Socio fondatore signor Gabriele Lualdi è in vita ed in stato di piena capacità o sino a quando non manifesti diversa volontà in seno all'Assemblea dei fondatori, egli è l'amministratore unico della Fondazione, a tempo indeterminato.

3. Nell'ipotesi di morte o sopravvenuta incapacità del signor Gabriele Lualdi, o di sua manifestazione di diversa volontà, l'Assemblea dei Soci fondatori provvede alla designazione dell'Organo amministrativo, nella sola forma collegiale, osservate le disposizioni del presente Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, dei quali uno con funzione di Presidente ed uno con funzioni di Vice Presidente; esso dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto.

5. Si applicano al Consiglio di Amministrazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2381, 2385 e 2386 del Codice civile.

6. L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso compie inoltre tutte le attività che gli sono affidate dalla legge e dal presente Statuto.

7. L'Amministratore Unico ed il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, innanzi a qualsiasi giurisdizione, ordinaria o speciale, togata o arbitrale, italiana o estera.

8. L'Amministratore unico ed il Presidente del Consiglio di amministrazione possono nominare uno o più procuratori speciali, determinandone i poteri.

9. L'Organo amministrativo è competente, fra l'altro:

- a) alla fissazione del programma annuale delle iniziative fondazionali ed alla cura della sua esecuzione;
- b) alla elaborazione e alla adozione del bilancio di esercizio e della relazione di missione;
- c) alla redazione e alla adozione del bilancio sociale, ove la Fondazione vi sia tenuta;
- d) alla redazione e tenuta delle scritture contabili e dei libri previsti dalle vigenti leggi;
- e) all'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti; all'acquisto e la vendita di beni immobili e mobili (anche registrati) ed alla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- f) alla costituzione, coordinamento e scioglimento del Comitato tecnico e di altri organi accessori e temporanei, aventi funzioni di proselitismo, consulenza, fidelizzazione;
- g) alla attivazione e gestione delle attività di cui al precedente articolo 4;
- h) alla conclusione, modifica o estinzione di contratti di collaborazione con soggetti terzi.

10. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Organo amministrativo che sia costituito e funzionante come Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti o delegare alcune delle sue funzioni ad uno o alcuni membri, osservandosi – in quanto compatibili – le disposizioni di cui all'articolo 2381 del Codice civile.

### **Articolo 13**

#### **Funzionamento dell'Organo Amministrativo in forma di**

#### **Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
4. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

### **Articolo 14**

#### **Presidente e Vice Presidente.**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione e viene designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.
2. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
3. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato dal Consiglio di Amministrazione; la sottoscrizione del Vice Presidente è piena prova, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

### **Articolo 15**

#### **Organo di controllo.**

1. L'Organo di controllo, in forma monocratica, è scelto dall'Assemblea dei fondatori, fra i soggetti aventi i requisiti per lo svolgimento della funzione di sindaco di società per azioni e dura in carica sino alla approvazione del bilancio del terzo anno successivo a quello in cui è stato nominato; esso è rieleggibile.

2. L'Organo di controllo – al quale è affidata di regola anche la funzione di revisione legale dei conti, ove l'incaricato ne abbia i requisiti - svolge i compiti previsti all'articolo 30 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117 e le altre funzioni ad esso affidate dalla legge, e gode delle prerogative legalmente assicurate alla funzione.

#### **Parte IV**

#### **Disposizioni varie e finali**

#### **Articolo 16**

#### **Compensi dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo.**

1. L'Amministratore unico non matura diritti a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione, purché debitamente documentate.
2. I compensi del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo sono stabiliti dall'Assemblea dei soci fondatori all'atto della nomina, osservate le vigenti disposizioni di legge sul divieto di distribuzione indiretta di utili.

#### **Articolo 17**

#### **Attività di volontariato.**

1. La Fondazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117, può avvalersi, per l'esercizio delle proprie Attività istituzionali, dell'attività lavorativa prestata da volontari, scelti fra studiosi, appassionati e praticanti l'attività di volo.
2. Il lavoro prestato dai volontari è libero e gratuito, salvo per quel che riguarda eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti ammessi dalle vigenti leggi, secondo apposita policy generale, che la Fondazione avrà cura di determinare in via preventiva e generale.
3. I volontari sono assicurati contro il rischio di infortuni e di malattie professionali secondo la disciplina vigente; la Fondazione provvede inoltre all'accensione ed al mantenimento di una idonea copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, compresi altri volontari.

#### **Articolo 18**

#### **Comitato tecnico.**

1. L'Organo amministrativo può nominare un Comitato tecnico costituito da un numero variabile di componenti, stabilito all'atto della nomina; contestualmente alla nomina è stabilita anche la durata in carica dell'Comitato, e sono fissate le disposizioni inerenti il funzionamento del Comitato.
2. La composizione del Comitato privilegerà, fra gli altri, coloro che hanno ben meritato verso la Fondazione quali oblatori, quali donanti o quali lavoratori volontari ai sensi del precedente articolo 17; essa terrà anche conto, fra l'altro, delle competenze tecniche e delle esperienze professionali maturate.
3. Il Comitato tecnico esprime parere su tutte le questioni sulle quali questo viene richiesto dall'Organo Amministrativo.

#### **Articolo 19**

#### **Scioglimento.**

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa ammessa dalla legge o prevista dal presente Statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei fondatori, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità identiche o simili a quella di cui all'articolo 2 o comunque a finalità civiche, utilitaristiche o di utilità sociale ad esse comparabili.
2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge.

3. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Autorità preposta al controllo, può, con delibera dell'Assemblea dei fondatori, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del terzo Settore che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

## **Articolo 20**

### **Clausola di rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di Fondazioni di diritto privato e di Enti del Terzo Settore.
2. La competenza a conoscere di eventuali controversie insorgenti o anche solo occasionate dal presente Statuto fra Soci fondatori, o fra la Fondazione ed i suoi organi, o fra questi, appartiene in via esclusiva al Foro ove la Fondazione ha la propria sede legale.

VISTO: IL PRESIDENTE